

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1955

(51^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 » (1144) (Di iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 707, 710, 712, 715
BATTAGLIA	710, 714
DE BOSIO, relatore	708, 712, 714
FIGLIORE	715
MANCINO	712
PETTI	711, 714, 715
SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	712
VARALDO	712

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Battaglia, Bitossi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Petti, Pezzini, Saggio, Sibille, Spallicci, Spasari, Vaccaro, Varaldo, Zagami e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 » (1144) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, deve interpretarsi nel senso che la durata dei contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro ed i salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati, non può essere inferiore a due anni per ogni contratto individuale, anche se rinnovato più volte dopo il primo biennio.

Faccio presente alla Commissione che vi è una ragione d'urgenza per la discussione di questo disegno di legge di iniziativa parlamentare; è infatti imminente la data dell'11 novembre, in cui per consuetudine scadono i contratti di lavoro nelle campagne.

DE BOSIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel luglio 1949, presentò al Senato il disegno di legge che proponeva nuove norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie.

La relazione ministeriale rilevava che, in seguito alle vicende dello sciopero nazionale dei braccianti agricoli del maggio-giugno 1949 e di tutti i lavoratori dell'agricoltura, che turbarono per oltre un mese i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, agitazione insorta per il mancato accoglimento delle richieste presentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori relative alla stipulazione di un contratto nazionale, alla corresponsione e alle misure degli assegni familiari, all'aumento delle indennità per infortunio, alla disciplina delle disdette agricole, in sede di conciliazione ministeriale era stato raggiunto tra le organizzazioni sindacali interessate un accordo a carattere nazionale, in base al punto settimo del quale il Governo assicurava di presentare un disegno di legge per fissare in un biennio la durata minima dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura.

Il disegno di legge venne approvato dalla 10^a Commissione del Senato, in sede deliberante, nella seduta del 15 luglio 1949, su relazione del senatore Jannuzzi. L'originaria formulazione dell'articolo 1 di questo disegno di legge, dopo ampia discussione nella quale intervennero con la solita competenza e passione il nostro caro Presidente onorevole Pezzini, e i senatori Bitossi, Zane e Farina, venne opportunamente emendato e quindi approvato in questi precisi termini, che desidero richiamare alla vostra benevola attenzione, per quanto riferirò appresso:

« I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi, comunque denominati, non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano si intendono estesi al biennio. Ogni patto contrario è nullo ».

Questo testo dell'articolo, come del resto l'intero disegno di legge, venne approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1949, per cui esso divenne l'articolo 1

della legge 15 agosto 1949, n. 533, entrata in vigore il 24 successivo.

Ho accennato all'*iter* di questa legge, non solo per quanto vi riferirò in prosieguo, ma anche per rilevare che il Parlamento, quando ricorrono ragioni di urgenza e di interesse sociale e umano, sa predisporre i provvedimenti legislativi con sollecitudine.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, di iniziativa degli onorevoli Zanibelli, Calvi, Butté, Gitti e Pavan, presentato alla Camera dei deputati il 2 dicembre 1954, venne approvato, pressochè all'unanimità, dalla XI Commissione della Camera. Esso ha lo scopo di interpretare in modo autentico la norma del sopracitato articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che, come abbiamo visto, disciplina la durata dei contratti individuali dei salariati fissi in agricoltura. Come voi mi insegnate, per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell'abitazione e annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente a norma dei contratti provinciali e delle consuetudini locali.

Come sopra accennato, nel 1949, a seguito delle agitazioni sindacali in quell'epoca verificatesi, dirette tra l'altro ad ottenere che il rapporto di salariato fisso, normalmente della durata di un anno, non potesse venir disdetto senza giustificato motivo, si pervenne all'accordo sindacale del 23 giugno 1949 e successivamente alla legge 15 agosto 1949, n. 533, la quale stabilì inderogabilmente che la durata minima di questi contratti fosse di due annate agrarie, e non più di una, come normalmente avveniva in precedenza.

La nuova disciplina legislativa venne accolta con soddisfazione dagli organismi sindacali dei lavoratori che, attraverso la particolare procedura di conciliazione prevista in caso di richiesta di risoluzione anticipata, diede luogo al formarsi di una abbondante casistica, delineante i motivi di giusta causa, che legittimavano o meno la risoluzione del rapporto.

Trascorsi i primi due anni dall'entrata in vigore della legge, insorsero diverse controverse relative all'interpretazione ed efficacia dell'articolo 1 della legge, per quanto si riferiva alla durata di questi contratti nel caso di mancata disdetta alla scadenza del biennio, per l'ipotesi cioè del rinnovo tacito del contratto.

La giurisprudenza della Magistratura di merito si orientò prevalentemente verso la soluzione del rinnovo dei contratti per ulteriori due annate; la Corte di cassazione si espresse invece in senso contrario. Con sentenza 23 settembre 1953, infatti, essa statui che la legge 15 agosto 1949, n. 533, impone solo una durata iniziale di un biennio nei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi in agricoltura per cui, trascorso il biennio, il medesimo può essere disdettato nei modi e nei termini previsti dall'articolo 2118 del Codice civile. La Cassazione cioè ha affermato il principio che, una volta osservato il voto imperativo della legge che ha sostituito alla durata minima convenzionale iniziale di un anno la durata minima legale di un biennio, il rapporto non può non essere, nella sua continuazione svincolato dallo imperio della legge vincolistica, per riprendere norma dalle regole di diritto comune stabilite dall'articolo 2118 del Codice civile che disciplina il recesso dal contratto a tempo indeterminato.

Alla Cassazione è sfuggito, sebbene se ne sia prospettata l'ipotesi, che il contratto di lavoro per i salariati fissi in agricoltura, date le sue caratteristiche peculiari, specie dopo la legge n. 533 del 1949, è da considerarsi a tempo determinato, quindi non soggetto al disposto dell'articolo 2118 del Codice civile.

È vero che per l'articolo 2097, terzo comma, del Codice civile, anche per i contratti a tempo determinato, se la prestazione continua dopo la scadenza del termine, e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato, ma una tale conseguenza non può avverarsi per i contratti dei salariati fissi in agricoltura. Per essi infatti vige la legge n. 533 del 1949 che all'articolo 1 dispone inderogabilmente che questi contratti non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie. Dunque la durata minima biennale è divenuta per legge una ca-

ratteristica essenziale e connaturale al rapporto, contro la quale non può valere la contraria volontà delle parti. È ormai una caratteristica insita nella specialità del rapporto. Una tale caratteristica non deve essere perduta di vista, se non si vuole correre il rischio di snaturare questo elemento essenziale, soprattutto in rapporto al momento in cui scade il biennio.

Quid juris in questo momento? Può avvenire che il contratto si rinnovi espressamente o tacitamente, oppure che esso non si voglia rinnovare. In quest'ultima ipotesi non c'è nulla da chiarire: il contratto scade, il lavoratore dovrà procurarsi una sistemazione altrove.

Nel caso di rinnovazione espressa, il contratto nuovo non può essere fissato per una durata inferiore a due annate agrarie in base al preciso disposto di legge.

Nel caso invece di tacita rinnovazione, per mancata disdetta, è sorto il dubbio, come abbiamo visto, che il rapporto cada sotto il disposto dell'articolo 2118 per cui proseguirebbe di anno in anno, anzichè rimanere ulteriormente regolato dalla legge del 1949.

Ad avviso del vostro relatore il contrasto non ha ragione di sussistere. Infatti vertiamo in materia di contratto a tempo determinato, al quale non è applicabile l'articolo 2118, e neppure l'articolo 2097 del Codice civile, giacchè alla volontà delle parti è stata sostituita la volontà della legge, espressa in modo inderogabile dall'articolo 1 della citata legge del 1949. Questa infatti esclude e vieta che il contratto dei salariati fissi possa essere inferiore alla durata di due annate agrarie, sia che il rapporto sorga per volontà espressa che tacita delle parti contraenti. Un diverso regolamento del rapporto sarebbe in aperto contrasto con la essenziale caratteristica voluta inderogabilmente dalla legge.

Molto opportunamente pertanto gli onorevoli proponenti del disegno di legge hanno preso l'iniziativa diretta a dare l'interpretazione autentica all'articolo 1 della legge numero 533 del 1949, allo scopo di eliminare le conseguenze che possono derivare da una sua incerta e contrastante applicazione.

Si tratta di norma di larga portata sociale, che si riferisce ad una materia importante che interessa una vasta categoria di lavoratori.

L'interpretazione della Cassazione, che è di grande peso per la giurisprudenza che ne può seguire, renderebbe questa disposizione di legge priva di efficacia, giacchè, attraverso il comodo sistema delle disdette, il rapporto di salariato fisso in agricoltura ritornerebbe a diventare annuale.

Passando all'esame del testo dell'articolo del disegno di legge il vostro relatore rileva l'opportunità di modificarlo per rendere la norma più rispondente allo scopo cui mira, ed anche per ragioni di ermeneutica legislativa. Ho avuto occasione di parlare al riguardo con gli onorevoli proponenti, che hanno riconosciuto l'opportunità di questa modificazione.

L'articolo unico del disegno di legge detta:

« L'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, numero 533, deve interpretarsi ... ». Ora, il legislatore non dà ordini e disposizioni di carattere interpretativo, ma ha la facoltà di dettare norme che spieghino ed interpretino in modo definitivo e vincolativo l'intenzione, la volontà che il legislatore intese esprimere con una sua precedente legge. È necessario spiegare che la norma di cui è parola si riferisce non soltanto al rinnovo del rapporto contrattuale espressamente voluto dalle parti contraenti, ma anche al rinnovo tacito, cioè conseguente alla mancata comunicazione della disdetta.

Al riguardo anche l'ultima parte dell'articolo, nella formulazione degli onorevoli proponenti (« anche se rinnovato più volte dopo il primo biennio »), è opportuno sia modificata. Infatti può sorgere ancora il dubbio che si tratti di rinnovazione espressa e non anche tacita del rapporto, creando incertezza e possibilità di contrastanti interpretazioni e applicazioni del disegno di legge.

Pertanto il vostro relatore propone di sostituire il testo del disegno di legge con il seguente articolo unico: « I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non disdettati nei modi e termini fissati dal patto collettivo nazionale di lavoro, rispettivamente dai contratti provinciali e regionali oppure dagli usi ».

Ho richiamato anzitutto il patto collettivo nazionale di lavoro fra i salariati fissi di agricoltura che, come sapete, è stato concluso il 31 luglio 1951, dato che esso, all'articolo 4, recepisce la disposizione di legge relativa alla durata biennale del contratto e fissa il termine e le modalità per la disdetta.

Ho accennato poi ai contratti provinciali e regionali perchè talvolta questi stabiliscono termini e modalità diverse. Infine ho ritenuto opportuno richiamare anche gli usi per il caso in cui non esistessero o scadessero i contratti collettivi di lavoro e perchè anche il Codice civile li menziona sempre nei contratti collettivi.

Con il testo che ho l'onore di proporvi, onorevoli senatori, mi sembra che ogni incertezza, ogni dubbio intorno alla interpretazione della norma sia eliminato, e con ciò ogni possibilità di controversie e contestazioni, per cui la benemerita categoria di questi lavoratori può avere fiducia nella speciale disciplina contrattuale stabilita dalla legge, ed essere sicura che sarà osservata pienamente, con tutte le benefiche conseguenze che da questa derivano e che avevano già incominciato ad apportare.

PRESIDENTE. Il senatore Battaglia ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico:

L'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, è sostituito dal seguente:

« I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, si intendono estesi al biennio, anche se essi siano stati rinnovati più volte tacitamente o convenzionalmente dopo i primi due anni.

« Ogni patto contrario è nullo ».

BATTAGLIA. La dizione dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949 non poteva, anzi non doveva prestarsi ad equivoci e se i Tribunali e le Corti di merito hanno dato luogo ad una certa fluttuazione di pensiero nelle loro decisioni, bene ha fatto la Corte suprema di cassazione a stabilire che quei contratti,

sorti come contratti a tempo determinato, perchè così voluto dalla legge 15 agosto 1949, alla fine del biennio scaturiscono in contratti a tempo indeterminato e, come tali, si rinnovano tacitamente di mese in mese o di anno in anno (a secondo se trattasi di mesalori o annalori) e nell'epoca stabilita possono essere disdettati. Ma col disegno di legge oggi in discussione si vorrebbe disporre, invece, che i contratti di lavoro con i salariati fissi dell'agricoltura, non solo debbono avere la durata minima iniziale di due anni, ma che, se rinnovati — sia pure tacitamente —, non possono che rinnovarsi o considerarsi rinnovati quanto meno di biennio in biennio: e tale norma dovrebbe ritenersi interpretativa della portata dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, dovrebbe avere cioè valore retroattivo. Al riguardo e innanzi tutto debbo dire che non comprendo il perchè si voglia fare questa eccezione per i contratti riguardanti i salariati fissi dell'agricoltura. Non riesco a capire la *ratio* di questo disegno di legge, dalla cui applicazione deriverebbe che quel datore di lavoro che per negligenza o anche per dimenticanza non desse, nei termini previsti dalla consuetudine o dal contratto di lavoro, la disdetta, dovrebbe subirsi per altri due anni il lavoratore anche quando questi non si ingrani più nell'azienda o comunque sia venuto meno il rapporto di fiducia che lo legava al datore di lavoro. Lo spirito della legge 15 agosto 1949 si concreta — secondo il mio avviso — nella volontà del legislatore di dare una maggiore tranquillità ai salariati fissi dell'agricoltura elevando a due anni solo la durata minima del contratto iniziale e non anche quella del contratto rinnovato o derivato.

Ed è in base a questa interpretazione della legge già citata, che vi sono salariati fissi dell'agricoltura che sono stati estromessi dalle aziende avendo superato i due anni di servizio nonchè il periodo di tempo successivo previsto dai contratti nazionali, provinciali e dalle consuetudini. Se noi ora, facciamo una norma di legge con valore interpretativo e quindi con valore retroattivo, che cosa succederà? I lavoratori che dopo i periodi di tempo di cui sopra sono rimasti fuori dalle aziende dovrebbero rientrarvi con diritto al salario non percepito sia pure a titolo di risarcimento dei

danni. Creeremmo cioè tante altre cause laddove i diritti sono ormai sopiti. A mio avviso, quindi, l'articolo 1 della legge 15 agosto 1949 dovrebbe rimanere fermo e la sua interpretazione devoluta al magistrato.

Comunque se si dovesse fare un emendamento al detto articolo, non dovremmo parlare di retroattività. Il giudizio sui diritti quesiti di cui è controversia deve — ripeto — essere lasciato al giudice. Le conseguenze di una interpretazione autentica che abbia valore retroattivo non potrebbero — come dianzi ho detto — non essere notevoli creando invece di una chiarificazione molte liti tra datori di lavoro e lavoratori: certamente più di quelle cui non abbia dato luogo l'articolo 1 della legge del 1949.

A mio avviso, quindi, non vi è da fare alcuna norma interpretativa perchè quella testè cennata era così chiara nella sua portata e, pertanto, non può che interpretarsi come la Cassazione la ha interpretato, nel senso cioè che i menzionati contratti devono aver vita per un tempo minimo di due anni e ove non disdettati tempestivamente debbano seguire le norme comuni del Codice civile. In conseguenza, e in via principale, insisto nel dire che bisognerebbe mantenere fermo l'articolo 1 della legge del 1949. Ma nel caso che si volesse modificare detta norma invito la Commissione a sostituire l'articolo unico del disegno di legge con il testo dell'emendamento da me proposto che non importerebbe alcun valore retroattivo.

PETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io credo che nessun emendamento sia da accettare, nè quello proposto dal relatore, nè quello del senatore Battaglia.

Mi rendo conto delle preoccupazioni formali esposte dal relatore, ma penso che il legislatore possa interpretare autenticamente, di fronte a incertezze o a imperfette interpretazioni della Magistratura, l'art. 1 della legge 15 agosto 1949. Io penso perciò che l'articolo unico del disegno di legge votato dalla Camera dei deputati debba essere votato anche da noi così come ci è stato trasmesso.

Il collega Battaglia si riferisce al pronunciato della Magistratura. Osservo che in materia di giurisprudenza non si raggiunge mai un punto fermo; malgrado ci sia la Cassazione

unica, molte volte essa è in contraddizione con sè stessa, come è avvenuto in tema di contributi unificati. Quindi non è da escludere che la Cassazione possa successivamente entrare in un diverso avviso.

Vediamo come si esprimeva l'art. 1 della legge del 1949: « I contratti individuali di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi, comunque denominati, non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, si intendono estesi al biennio. Ogni patto contrario è nullo ». Mi pare che questa dizione sia cristallina, che vi sia cioè scolpito il concetto che questi contratti debbono comunque avere una durata minima di due anni, sia il primo, il secondo o il terzo contratto. Questa è l'interpretazione onesta dell'articolo. Vi saranno stati evidentemente avvocati valorosi che nell'interesse delle parti avranno sostenuto una diversa interpretazione e talune di queste controversie sono evidentemente arrivate fino alla Cassazione. Il legislatore vuole allora intervenire per interpretare autenticamente la legge del 1949. Perché dovremmo essere contrari? A mio avviso dovremmo senz'altro approvare l'articolo nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro ebbe occasione, su tale questione, interpellato anche dalla Presidenza del Consiglio, di prendere posizione, e ritenne di aderire alla tesi formulata dal Ministero di grazia e giustizia.

Nel merito peraltro non è contrario a che la materia della durata del contratto di lavoro tra datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi, nel caso di rinnovamento dei contratti, sia disciplinata nel senso richiesto dagli onorevoli proponenti il disegno di legge.

Poichè la legge è di iniziativa parlamentare, il Ministero del lavoro si rimette alle decisioni della Commissione.

VARALDO. A me pare che il senatore De Bosio concordi nella sostanza con le intenzioni dei proponenti il disegno di legge. Chiedo allora se vi sono davvero gravi ragioni giuridiche che consiglino di emandare il testo della proposta. Se potessimo fare a meno di questi perfezio-

namenti formali, potremmo senz'altro approvare il testo votato dalla Camera, dato che sulla sostanza vi è l'accordo della grande maggioranza della Commissione.

MANCINO. Pare a me che la chiarissima relazione del senatore De Bosio avrebbe potuto portare ad una rapida approvazione del disegno di legge se l'onorevole relatore non avesse proposto il suo emendamento. Non possiamo decidere subito su tale emendamento che, nella sua ultima parte, ci pare modifichi alquanto la situazione. Peggio ancora poi se si dovesse prendere in esame l'emendamento proposto dal senatore Battaglia. Il collega Battaglia vuole sostituire del tutto l'articolo 1 della legge del 1949, col che l'interpretazione autentica non ci sarebbe più e mancherebbe quindi qualsiasi valore retroattivo al disegno di legge. Ma noi vogliamo invece che sia chiarito, senza possibilità di dubbi, il significato dell'articolo 1 della legge del 1949, che secondo noi era chiaro e preciso. Inopportuno mi sembra, inoltre, un qualsiasi richiamo ai contratti nazionali, perchè ci metteremmo in un ginepraio, dato che vi sono contratti regionali che si attengono solo in parte ai contratti nazionali, per non parlare poi dei contratti provinciali.

Propongo allora che si accetti il testo trasmessoci dalla Camera o che si rinvi la discussione perchè si possa meglio chiarire la questione.

PRESIDENTE. Penso che la Commissione possa decidere questa mattina stessa. Propongo pertanto una breve sospensione della seduta. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,20).

DE BOSIO, *relatore*. Rispondo anzitutto al collega Battaglia il quale dice di voler mantenere il suo emendamento. La sua proposta equivale a respingere, meglio a modificare sostanzialmente il disegno di legge votato dalla Camera, che mira non a sostituire la legge precedente, ma ad interpretarla autenticamente, per farla eseguire retroattivamente. Il testo del 1949 ha solo bisogno di essere chia-

rito, perchè il legislatore di allora intese trasformare sostanzialmente il rapporto di lavoro tra salariati fissi e datori di lavoro in agricoltura, fissando una durata minima di due anni, termine questo inderogabile. Nell'articolo infatti è stabilito che ogni patto contrario è nullo: ciò sta a significare che nessun contratto individuale può avere durata inferiore ai due anni. Questa fu, come ho rilevato, la conseguenza dell'accordo sindacale intervenuto nel giugno 1949, per transigere la questione relativa alla richiesta della giusta causa: i lavoratori chiedevano che la cessazione del rapporto potesse avvenire solo per giusta causa, e i datori di lavoro vi si opponevano recisamente. Alla giusta causa, con questo patto sindacale, si sostituì un più lungo termine di durata del contratto, ciò che venne poi sanzionato dalla legge 15 agosto 1949, n. 533.

Il collega Battaglia ha rilevato che, trattandosi di contratto a tempo determinato, la Cassazione ha rettammente giudicato che, nel caso di mancata disdetta, diventi a tempo indeterminato, in base all'articolo 2097 del Codice civile. Evidentemente il collega Battaglia non ha letto la sentenza; questa infatti non ha applicato l'articolo relativo ai contratti a tempo determinato, ma l'articolo 2118 del Codice civile, relativo ai contratti a tempo indeterminato, interpretando questo contratto dei lavoratori come rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine. La sentenza della Cassazione ha ritenuto che, essendo il rapporto disdettabile, e il termine sottoposto a condizione, il contratto va considerato a tempo indeterminato. Se fosse stato possibile considerarlo un contratto a tempo determinato, la soluzione, rileva la suprema Corte stessa, sarebbe stata diversa. Ma nel caso di specie si tratta di rapporto a tempo determinato per volontà espressa e inderogabile della legge, che sostituisce la volontà dei contraenti. Trattandosi, pertanto, di contratto a tempo determinato, se non viene data la disdetta, si rinnoverà per uno o due anni. Per un anno no, perchè il legislatore ha vietato, a pena di nullità, contratti del genere per la durata inferiore a due anni. I contratti si rinnovano quindi di due anni in due anni, dato che anche la tacita rinnovazione importa l'accettazione e l'osservanza sia da parte del datore di lavoro che

del lavoratore del preciso disposto di legge.

D'altra parte qualsiasi dubbio è eliminato anche dal patto nazionale collettivo del 1951, il quale, all'articolo 4, stabilisce: « La durata del contratto individuale è quella stabilita dall'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 ». Dunque è confermato il termine inderogabile di due anni. Nè può essere diversamente: si tratta di una conquista dei lavoratori, ottenuta attraverso uno sciopero generale nazionale dei lavoratori dell'agricoltura, un accordo sindacale ed una legge, conquista che non può essere revocata.

Questa è stata la volontà del legislatore, e mi sembra dovere da parte nostra di intervenire per porre in evidenza tale volontà. Non occorre dettare un articolo nuovo: la legge vigente dispone già al riguardo, se accogliessimo la proposta del collega Battaglia, la norma avrebbe valore solo da oggi in avanti.

I diritti che la legge aveva creato non avrebbero efficacia per il passato. Chi venne disdetto nel giugno di quest'anno dovrebbe andarsene, perchè la nuova legge avrebbe effetto solo per il futuro. Chi ebbe l'intimazione di sfratto, se questo non è stato ancora eseguito, non avrebbe diritto a rimanere. Per le questioni decise con sentenza passata in giudicato, invece, è principio generale del diritto che la norma interpretativa non possa avere effetto.

Pertanto l'effetto retroattivo, *ex tunc*, sorge solo se si detta una norma di natura interpretativa. Se invece sostituiamo quell'articolo con quello proposto dal senatore Battaglia, le cause in corso avrebbero esito sfavorevole per i lavoratori, nonostante che, secondo me, abbiano diritto di vedere rispettato il biennio. Per queste ragioni non posso accettare l'articolo sostitutivo formulato dal senatore Battaglia, e chiedo che si approvi l'emendamento da me proposto, sia pure con eventuali modificazioni di forma. Queste modificazioni non hanno lo scopo di cambiare la posizione di diritto di questi lavoratori, ma solo di fare una norma legislativamente chiara.

Il nuovo testo del mio emendamento concordato con altri colleghi, è il seguente: « I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all'articolo 1 della legge

15 agosto 1949, n. 533, si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengono disdettati».

È chiaro, peranto, che il termine biennale vale per tutti i rinnovi taciti e non solo per il primo.

BATTAGLIA. Riprendo la parola per chiarire meglio il mio pensiero. Vorrei chiarire anzitutto che dissento che nell'art. 1 della legge 15 agosto 1949 sia acquisito il concetto che i contratti dei lavoratori fissi dell'agricoltura possono essere rinnovati — come minimo — solo di biennio in biennio. Invece il testo della legge ci induce a pensare diversamente. Esso dice: « I contratti individuali di lavoro fra i lavoratori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie ». Ciò vuol dire che possono avere una durata superiore. Quindi un datore di lavoro potrebbe per esempio fare un contratto per tre anni perchè la legge vieta che sia fatto per una durata inferiore ai due anni. Che cosa di diverso avviene quando il datore di lavoro alla fine del biennio non abbia dato la disdetta ed abbia con ciò stesso rinnovato tacitamente quel contratto? Nulla di diverso. Quel contratto rimane prorogato e viene così ad avere vita per un periodo di tempo superiore al biennio: minimo questo voluto dalla legge che, in conseguenza, non può che dirsi rispettata. E ciò perchè alla fine del primo imposto biennio sfocia, in un contratto a tempo indeterminato, regolato dalle norme di diritto civile alla stregua dei contratti collettivi e delle consuetudini esistenti.

Il contratto biennale, una volta non rinnovato, si estende per un tempo successivo e, quindi viene ad avere una durata maggiore di quella prevista dalla legge. Per quanto riguarda l'interpretazione di una legge che ha già sei anni di vita, dissento che sia esatto che questa si possa fare, a tanta distanza di tempo, specie quando nulla si trovi nei lavori preparatori che ci autorizzi in tal senso. E poi si tratterebbe di una vera e propria interpretazione? Ne dubito anzi sono di contrario avviso. Si tratterebbe, infatti, di una nuova norma: di una norma aggiuntiva ma non interpretativa.

E giova qui accennare al principio della divisione dei poteri. Non v'è dubbio che noi rappresentiamo il potere legislativo, ma c'è un potere giudiziario completamente indipendente. Con questa norma, che dovrebbe avere valore retroattivo, andremmo a ingiungere al giudice di decidere in un determinato modo, cioè andremmo a dire al giudice anche di Cassazione che egli, alla stregua del nostro pensiero postumo, alla stregua del pensiero di coloro che non hanno fatto la legge 15 agosto 1949, deve decidere le cause pendenti in un determinato senso. Quindi si tratta non solo di un principio elementare di diritto, ma anche di un principio di diritto costituzionale che non possiamo, senza fare una offesa a noi stessi, superare. Ecco perchè insisto in quanto ho precedentemente detto chiedendo, in via subordinata, un rinvio della discussione in modo che ognuno di noi possa approfondire meglio il proprio pensiero riflettendo, io per il primo, su quello che gli onorevoli colleghi hanno detto e su queste mie modestissime osservazioni per fare qualcosa che sia consono alla dignità del potere legislativo.

PETTI. Osservo che noi ci troviamo di fronte ad un contratto di indole privatistica ma con una durata fissata dalla legge, legge che è stata determinata dalla crisi agraria. Questa crisi non è detto che non si sia aggravata fino ad oggi e che non sussistano ancora i motivi contingenti del 1949.

In materia agraria, per esempio, è stabilito che i contratti dei coltivatori diretti abbiano un minimo di durata per la rotazione agraria. Non è detto che anche per i salariati fissi dell'agricoltura non si debba stabilire il minimo di un biennio. Se la legge stabilisce che il contratto non può avere una durata inferiore al biennio, è evidente che anche per la riconduzione tacita la durata del contratto non può essere inferiore ai due anni. Perciò io sarei favorevole ad accogliere il testo approvato dalla Camera dei deputati. In via subordinata aderisco, con alcune modificazioni, al testo proposto dal relatore.

DE BOSIO, *relatore*. Come i colleghi sanno, le interpretazioni delle leggi sono tre: una letterale, una logica ed una autentica. La interpretazione letterale e la interpretazione lo-

gica sono fatte dai giudici e dagli avvocati. La interpretazione autentica, fatta dal legislatore, ha effetto dal giorno in cui la legge è stata emanata. Quindi non si tratta di retroattività, ma di retta interpretazione della legge 1949 che fin dalla sua entrata in vigore doveva essere applicata in questo modo. Perciò i giudizi in corso vanno regolati secondo la nuova norma interpretativa. In sostanza insisto nell'emendamento da me proposto che è conforme alla retta interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di rinvio della discussione presentata dal senatore Battaglia, e sulla quale egli insiste.

FIORE. Mi dichiaro contrario.

PETTI. Dichiaro, a nome del mio Gruppo, di essere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione fatta dal senatore Battaglia.

(Non è approvata).

Passiamo allora alla votazione degli emendamenti presentati sull'articolo unico.

Metto ai voti il testo proposto dal senatore Battaglia sostitutivo dell'intero articolo unico

del disegno di legge. Ne do nuovamente lettura :

« L'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, è sostituito dal seguente: " I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, si intendono estesi al biennio, anche se essi siano stati rinnovati più volte tacitamente o convenzionalmente dopo i primi due anni.

" Ogni patto contrario è nullo " ».

(Non è approvato).

Metto ai voti il nuovo testo proposto dal relatore sostitutivo anch'esso dell'intero articolo unico del disegno di legge. Ne do nuovamente lettura :

« I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengano disdettati ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari